

considerarsi ai fini del calcolo dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie;

Visto l'art. 10, lettere b) e c) della legge 14 febbraio 1963, n. 60, concernente la determinazione del contributo dovuto alla Gestione case per lavoratori;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, portante le norme di attuazione e di coordinamento della legge 4 aprile 1952, n. 218;

Sentito il Comitato speciale per gli assegni familiari;
Sentite le Organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Art. 1.

Agli effetti delle commisurazione dei contributi dovuti all'Istituto nazionale della previdenza sociale, all'

Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, nonché all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie, alla Gestione case per lavoratori, le retribuzioni medie mensili per il personale dipendente dalle aziende alberghiere di Torino e provincia, sono determinate nelle misure stabilite nella tabella allegata al presente decreto.

Art. -2.

Il presente decreto entra in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, con effetto dal primo periodo di paga successivo alla data del 1° aprile 1964.

Roma, addì 25 ottobre 1965

Il Ministro: DELLE FAVE

**Tabella delle retribuzioni medie mensili
per il personale dipendente dalle aziende alberghiere di Torino e provincia**

CATEGORIE DEL PERSONALE	CATEGORIE DEGLI ALBERGHI				
	Alberghi di lusso	Alberghi di 1ª categoria	Alberghi di 2ª categoria	Alberghi di 3ª e 4ª categoria	Piccoli alberghi, pensioni e locande
1ª Categoria - uomini	78.000	68.000	62.000	—	—
1ª Categoria - donne	68.000	62.000	56.000	—	—
2ª Categoria uomini:					
oltre i 20 anni	62.000	57.000	55.000	53.000	50.000
inferiore a 20 anni	56.000	52.000	50.000	49.000	42.000
2ª Categoria - donne:					
oltre i 20 anni	56.000	52.000	50.000	49.000	—
inferiore a 20 anni	45.000	43.000	41.000	40.000	—
3ª Categoria - uomini:					
oltre i 20 anni	57.000	54.000	52.000	51.000	42.000
dai 18 a 20 anni	52.000	49.000	47.000	46.000	39.000
inferiore a 18 anni	40.000	38.000	37.000	36.000	32.000
3ª Categoria - donne:					
oltre i 20 anni	51.000	48.000	47.000	45.000	38.000
dai 18 a 20 anni	42.000	40.000	38.000	37.000	32.000
inferiore a 18 anni	37.000	34.000	33.000	33.000	30.000

Note:

- 1) La tabella di cui sopra trova applicazione per il personale dipendente dalle aziende alberghiere di Torino città.
- 2) Provincia di Torino:
 - a) per gli alberghi, pensioni e locande a carattere annuale, riduzione del 10 % delle retribuzioni medie di cui sopra.
 - b) per gli alberghi della Provincia a carattere stagionale:
 - 10 % di aumento delle retribuzioni medie di cui sopra, se la durata della stagione o dell'impiego non supera i due mesi;
 - 5 % di aumento delle retribuzioni medie di cui sopra, se la durata della stagione o dell'impiego è superiore ai due mesi.
- 3) Per le piccole aziende a paga fissa, i contributi sono riferiti alla retribuzione di fatto percepita.
- 4) Le retribuzioni medie, come sopra determinate, devono intendersi calcolate per mese, ragguagliato a 26 giornate lavorative.
Le retribuzioni medie stesse si intendono comprensive del valore del vitto e alloggio, gratifica natalizia, festività e lavoro straordinario.
- 5) Nel caso di modifiche dei valori di vitto ed alloggio stabiliti con decreto ministeriale per tutte le categorie di aziende alberghiere, le rispettive retribuzioni medie dovranno essere automaticamente modificate in conformità.
- 6) Per la classifica del personale si fa riferimento a quello previsto dal contratto nazionale di categoria.
- 7) Per il personale femminile, assunto con specifica qualifica maschile o che disimpegni, in modo prevalente e non provvisoriamente, le stesse mansioni del personale maschile, la retribuzione media è quella della corrispondente qualifica maschile.

Visto, il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DELLE FAVE